



parco nazionale
dell'**alta murgia**

n. 21/16 Reg. Aut.

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (legge quadro aree protette);

VISTO il D.P.R. 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n.152, istitutivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTA la Det. Dir. n. 118/2016 del 27/04/2016 di questo Ente che dispone *l'applicazione agli iter amministrativi in corso alla data di pubblicazione del Piano sulla G.U.R.I., ovvero al 23/04/2016, la disciplina di tutela di cui al D.P.R. del 10/03/2004; mentre, per le istanze successive alla predetta data, trova applicazione ed è immediatamente vincolante il Piano per il Parco, a norma dell'art. 12, c.8, della L. 394/91 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, c.5, del D.P.R. del 10/03/2004;*

VISTI:

- l'istanza e la documentazione prodotte con nota, prot. n. 1561 del 22/04/2016, mediante S.U.A.P. Associato del Sistema Murgiano, dal Sig. DISABATO Vincenzo, in qualità di comproprietario, intese ad ottenere l'autorizzazione per lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente adibito a deposito mediante accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. su un terreno sito in agro di Altamura, alla C.da Visceglie, su terreno censito in catasto al fg. 58, p.lle 615-614 (ex p.lla 236), il tutto ricadenti in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- la comunicazione preliminare di diniego prot. n. 2209 del 13/06/2016 con la quale questo Ente comunicava alla Ditta istante i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, integralmente richiamata nel presente provvedimento;
- la nota prot. n. 2610 del 08/07/2016 del S.U.A.P. Associato del Sistema Murgiano, di trasmissione della richiesta da parte della Ditta istante di sospensione dei termini relativi al preliminare di diniego nelle more dell'integrazione della documentazione atta a superare i motivi ostativi;
- la nota prot. n. 49584 del 18/07/2016 del S.U.A.P. di trasmissione della perizia giurata del 11/07/2016, a firma del Geom. Michele Conca, tesa ad attestare l'accertamento di consistenza, epoca di realizzazione e la destinazione d'uso dell'immobile di cui alla sopra richiamata istanza;
- altresì la comunicazione di diniego definitivo all'accertamento di compatibilità paesaggistica a sanatoria, prot. n. 55950 del 18/08/2016, a firma del Dirigente del III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio – Servizio Tutela del Patrimonio Rurale del Comune di Altamura; nonché la comunicazione del SUAP di conclusione del procedimento, prot. 56078 del 18/08/2016;

VISTA l'istruttoria formulata dagli uffici dell'Ente dalla quale si evince che la perizia giurata trasmessa e tesa ad attestare l'accertamento di consistenza, epoca di realizzazione e la destinazione d'uso dell'immobile, in realtà, non ha controdedotto ai motivi ostativi di cui al preliminare di diniego di questo Ente, come sopra richiamato, né ha dimostrato che le opere siano assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria o manutenzione interna, soli interventi ad oggi non assoggettati ad autorizzazione di questo Ente (Consiglio di Stato – sezione seconda, adunanza del 20 maggio 2015 n. 07348/2012); e che pertanto l'intervento non è autorizzabile per le seguenti motivazioni:



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

1. rispetto alla documentazione prodotta per l'intervento in oggetto, si rileva, come da verifiche su ortofotocarta (rif. Allegato A – confronto ortofoto 2015-2013 -2005), che gli interventi eseguiti hanno in realtà portato ad un organismo edilizio diverso da quello preesistente, con un aumento di superficie coperta pari a circa il doppio della presunta superficie esistente. L'intervento, pertanto, si configura come intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, (quest'ultima, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, così definita: ... *con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente*) e ricade nel regime autorizzativo di questo Ente ai sensi del D.P.R. 10/03/2004 specificato in premessa.

Il D.P.R. del 10-03-2004, così come la L.394/91, non contemplano la possibilità di autorizzare in sanatoria interventi già realizzati. L'art. 10 difatti dell'Allegato "A" al predetto D.P.R., prescrive che il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio; inoltre l'art.13 della L. 394/91 e s.m.i. dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, restando esclusa qualsiasi previsione di autorizzazione in sanatoria. L'art. 30 della suddetta Legge, peraltro, al comma 1 dispone "*Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamiloni*", lasciando chiaramente intendere che ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato.

Peraltro, gli artt. 33 della legge n. 47/85 e 27 della legge n. 326/2003 escludono la sanatoria per le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela del D. lgs. n. 42/2004 e su tutti gli immobili ricadenti nelle aree dei Parchi e delle aree protette nazionali istituiti prima della esecuzione delle dette opere.

Da quanto su esposto e dal combinato delle su richiamate norme si evince l'impossibilità da parte di questo Ente di rilasciare autorizzazioni in sanatoria, non essendo, peraltro, l'intervento configurabile come lavori di manutenzione ordinaria o manutenzione interna; soli interventi ad oggi non assoggettati ad autorizzazione di questo Ente (Consiglio di Stato – sezione seconda, adunanza del 20 maggio 2015 n. 07348/2012).

2. L'area oggetto di intervento è altresì vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., e le opere realizzate, non assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e avendo determinato l'aumento di superfici utili e volumi, contrastano con l'art. 167 dello stesso Decreto, che disciplina i casi di possibili autorizzazioni in sanatoria.

3. In merito alla valutazione d'incidenza per interventi già realizzati con Sentenza n. 9308 del 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011) della Corte Di Cassazione Penale, Sez. III, è stato chiarito che: *ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo è, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si è detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio...(omissis).*

Difatti l'assenza di una preliminare e ponderata valutazione del progetto con gli interessi coinvolti conduce inevitabilmente ad una decisione che trascuri di considerare le valenze ambientali dei luoghi e che, pertanto, assume i caratteri di un giudizio meramente assertivo piuttosto che una valutazione tecnico - discrezionale degli aspetti e delle possibili incidenze ambientali in cui poter optare anche per soluzioni



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

alternative. Ancor più grave nel caso specifico, ricadendo l'intervento in un'area naturale protetta e quindi assoggettata a vincoli ambientali meritevoli di particolare tutela e salvaguardia.

4. Riguardo al manufatto realizzato, appare improbabile che l'originaria struttura, in pietra a secco, avesse l'attuale tipologia costruttiva e spessori murari così ridotti (50 cm) in relazione all'ampiezza del vano (6,00 x 7,00), così come le aperture dei vani porta e finestra appaiono maggiori rispetto a quelle degli organismi edilizi monocellulari a secco. L'intervento pertanto è in contrasto con l'art. 3, c.1, lett. r) dell'allegato A al D.P.R. del 10/03/2004, che vieta: *la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica di manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale.*

RITENUTO che non siano state addotte motivazioni tali da modificare il preliminare diniego all'istanza e, per quanto finora esposto, di dover esprimere il diniego all'istanza di autorizzazione in esame;

DETERMINA

Per le ragioni di cui alla premessa, che qui devono intendersi integralmente riportate,

1. I lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente adibito a deposito, richiesti dal Sig. DISABATO Vincenzo, in qualità di comproprietario, mediante accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., su un terreno sito in agro di Altamura, alla C.da Visceglie, su terreno censito in catasto al fg. 58, p.lle 615-614 (ex p.lla 236), il tutto ricadenti in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, **non sono autorizzati.**

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al S.U.A.P. Associato del Sistema Murgiano;
- al Sindaco del Comune di Altamura affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio Municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.
- al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia affinché svolga le funzioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 22/08/2016

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

